



Comuni di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina, A.U.S.L. N. 7

Piano di Zona Distretto n. 44

CAPITOLATO SPECIALE AFFIDAMENTO MODIFICATO SERVIZIO CENTRO SOCIO-RICREATIVO PER DISABILI

Comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina.

N. GARA 7706864

CIG 8234271F60

Art. 1 – Oggetto

Costituisce oggetto del presente capitolato la gestione del servizio di n. 2 “Centri Socio-Ricreativi per Disabili”, di seguito denominati “centri”, di cui n. 1 rivolto ai soggetti disabili residenti nei Comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, e n. 1 rivolto ai soggetti disabili del Comune di Santa Croce Camerina. I centri sono strutture socio-assistenziali, semiresidenziali, che accolgono giornalmente persone con disabilità psico-fisica, intellettuale e relazionale, e soggetti disabili a rischio di emarginazione, gli stessi mirano alla crescita dei disabili nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione e sono finalizzati a sviluppare le capacità residue e ad operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti, attraverso spazi educativi e ricreativi diversificati. I centri inoltre consentiranno alle famiglie di mantenere al proprio interno la persona disabile, contrastando l’istituzionalizzazione e l’emarginazione.

Art. 2 – Obiettivi

Il servizio si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- accogliere i soggetti disabili favorendone l’integrazione attraverso attività socio-educative;
- fare sperimentare situazioni di normalità ed integrazione attraverso il supporto di operatori competenti che avranno il compito di fare sperimentare al disabile la cura di sé e del proprio corpo;
- stimolare le capacità fisiche e cognitive residue dei soggetti inseriti, al fine di migliorare il livello interrelazionale e l’autostima;
- assicurare l’organizzazione di attività ludico-ricreative, di svago, di socializzazione e di sostegno;
- supportare le famiglie coinvolgendole, ove possibile, nell’opera socio-educativa;
- sostituire per alcune ore al giorno la famiglia nel compito di accudire ed educare il disabile.

Art. 3 – Destinatari

Il Centro dei Comuni della “zona montana” potrà accogliere un massimo di n. 18 disabili, mentre quello del Comune di Santa Croce Camerina n. 10 disabili, di qualunque età. L’affidatario si impegna ad accogliere i disabili, mantenere e migliorare le capacità residue ed aumentare l’autonomia personale in un contesto di relazioni più o meno complesse con l’ambiente circostante. Per ogni persona inserita dovrà essere predisposto un **piano personalizzato d’intervento**, partendo dalle capacità personali e dai livelli di autonomia raggiunti dal soggetto.

Art. 4 – Sede

Il Comune di Monterosso mette a disposizione i locali dell’ex Caserma dei Carabinieri, sita in P.zza San Giovanni, da utilizzare come sede per il Centro. Il Comune di Santa Croce Camerina mette a disposizione i locali comunali del Centro Diurno Terza Primavera, siti in Via G. Iozzia. Entrambe le sedi sono prive di barriere architettoniche. Le strutture messe a disposizione sono dotate di locali arredati e articolati in spazi personali (locali di appoggio al personale, servizi igienici) e spazi comuni per i laboratori, più un ambiente per la segreteria già attrezzato.

Art. 5 – Orari di apertura

Il Centro della zona montana sarà aperto per 4 (quattro) giorni a settimana per almeno 4 ore al giorno. E' prevista la chiusura nei mesi di Luglio e Agosto e Settembre (o in alternativa con apertura a settembre e chiusura nei periodi ricadenti le festività per un massimo di 30 giorni).

Il Centro di Santa Croce C. sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 per n. 4 ore al giorno.

E' prevista la chiusura nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre.

Il calendario definitivo degli orari di apertura e chiusura di entrambe le sedi, sarà stabilito in collaborazione con il servizio sociale dei comuni interessati.

Art. 6 - Attività

L'aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento di attività secondo diversi ambiti di intervento:

- musicoterapia, animazione musicale di gruppo, sviluppo della comunicazione verbale e musicale;
- attività manuali e artigianali
- mostre dei manufatti;
- attività varie di animazione.

Art. 7 – Figure professionali – articolazione organizzativa

1. Il Servizio viene realizzato utilizzando almeno le seguenti figure professionali, per il numero di ore minimo a fianco di ciascuna indicato:

CENTRO DEI COMUNI MONTANI:

- Operatore socio assistenziale: (n. 2 operatori, per n. 840 ore complessive):

L'O.S.A. svolge attività di aiuto per le attività della persona su se stessa, e con gli altri, provvede alla igiene e cura della persona, ed all'accompagnamento dei disabili anche durante il trasporto.

- Ausiliario (n. 2 operatori per n. 840 ore complessive)

Cura la pulizia e l'igiene dei locali.

- Musicoterapista: (125 ore complessive):

Cura l'espressività di ciascun soggetto e la interrelazione mediante la musica.

- L'Animatore socio-culturale (125 ore complessive), deve garantire:

- La programmazione e la realizzazione di attività diverse di animazione, manuali, artigianali e quant'altro;
- La partecipazione degli utenti alle attività in funzione dei piani educativi;
- Il coinvolgimento delle famiglie nel percorso educativo.

- Autista: (n. 450 ore complessive)

Deve garantire il trasporto degli utenti dalle proprie abitazioni al Centro e viceversa.

CENTRO DI SANTA CROCE CAMERINA

- Operatore socio assistenziale: (per n. 621.50 ore complessive):

L'O.S.A. svolge attività di aiuto per le attività della persona su se stessa, e con gli altri, provvede alla igiene e cura della persona, e all'accompagnamento dei disabili anche durante il trasporto.

- Musicoterapista: (per n. 90 ore complessive):

Cura l'espressività di ciascun soggetto e la interrelazione mediante la musica.

- **Animatore socio-culturale (min. 417 ore complessive)**, deve garantire:
 - o La programmazione e la realizzazione di attività diverse di animazione, manuali, artigianali e quant'altro;
 - o La partecipazione degli utenti alle attività in funzione dei piani educativi;
 - o Il coinvolgimento delle famiglie nel percorso educativo.
- **Ceramista: (339 ore complessive)**:
il ceramista deve insegnare, in base alle capacità, ed abilità creative dei disabili, le varie tecniche di lavorazione della creta, formando e decorando quindi oggetti di ceramica, stimolando così la capacità creativa del disabile.
- **Autista: (per n. 170 ore complessive)**; deve garantire il trasporto degli utenti dalle proprie abitazioni al Centro e viceversa.

L'organizzazione oraria per ciascuna figura professionale rimane a carico del soggetto affidatario, che potrà impiegare in aggiunta a quanto sopra indicato ulteriori figure professionali in relazione ai servizi e alle attività da realizzare, nonché alla tipologia dei destinatari, fermo restando il CCNL di settore.

Il soggetto affidatario si impegna a garantire l'impiego di operatori in possesso di qualifica professionale e titolo di studio corrispondenti alle figure professionali richieste e a quelle aggiuntive, nonché dell'esperienza necessarie a garantire alti livelli di qualità.

Il soggetto affidatario dovrà altresì assicurare le necessarie forme di flessibilità nell'assetto organizzativo e nell'impiego delle risorse professionali coinvolte nella gestione del servizio tenendo conto delle esigenze diverse e delle diverse tipologie di utenti.

Art. 8 - Trasporto

L'affidatario si obbliga ad effettuare il servizio di trasporto dei disabili dalla propria residenza ai centri e viceversa, nei giorni in cui è prevista l'apertura dei Centri.

A tal fine il Comune di Monterosso Almo, mette a disposizione un pullmino debitamente attrezzato e conforme alle normative vigenti in materia di trasporto dei disabili. Resta inteso che qualora non fosse sufficiente, l'affidatario provvederà ad effettuare il trasporto anche con proprio mezzo.

Il trasporto nel Comune di Santa Croce Camerina, deve essere effettuato dal soggetto affidatario con proprio automezzo, debitamente attrezzato (pedana idraulica o manuale, ecc) e conforme alle normative vigenti in materia di trasporto dei disabili.

Art. 9 – Gruppo Tecnico di Coordinamento

E' costituito un Gruppo Tecnico di Coordinamento del Centro di cui fanno parte le Assistenti Sociali dei Comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce C., e il legale rappresentante dell'ente affidatario.

Il Gruppo Tecnico di Coordinamento si riunisce ogni due mesi, su convocazione di Comune di Monterosso Almo, e svolge le seguenti funzioni:

- o coordinamento, verifica e monitoraggio della attività del centro;
- o confronto e valutazione dei progetti personalizzati;
- o confronto e discussione su eventuali problematiche emerse.

Art. 10 – Doveri degli Operatori - Sostituzioni – Natura del Rapporto

1. Il personale assegnato al servizio è tenuto ad una condotta irreprensibile e ad un comportamento improntato alla massima disponibilità, cortesia e correttezza nei confronti di tutta l'utenza, oltre che ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso; deve altresì osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto di ufficio e il dovere della riservatezza ed effettuare le

prestazioni di propria competenza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.

2. Spetterà all'Amministrazione Comunale del Comune Capofila di Ragusa, a proprio insindacabile giudizio e su indicazione del Responsabile del Servizio Politiche Sociali di detto Comune, e dei servizi sociali dei comuni interessati, chiedere la sostituzione delle persone ritenute non idonee, qualora non osservino un comportamento corretto o non offrano sufficienti garanzie di riservatezza. L'affidatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non idonee entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato alla Cooperativa sociale affidataria, la quale è unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto. Per effetto dell'affidamento del servizio nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra l'Ente Capofila ed il personale della Cooperativa, la quale solleva l'Ente di che trattasi da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale, per essere il presente contratto, appalto di servizio.

Art. 11 – Obblighi dell'affidatario – Responsabilità

La responsabilità dei controlli relativi al servizio è demandata al Comune di Ragusa, in qualità di Ente Capofila, di seguito denominato Amministrazione Comunale, fermo restando che i Comuni interessati si impegnano ad effettuare i necessari controlli relativi alla verifica del regolare espletamento del servizio nei Centri di appartenenza.

1. L'affidatario si obbliga:

- a) a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale;
- b) ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego di proprio personale che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
- c) a svolgere il servizio con organizzazione diretta di propri strumenti, beni mobili e immobili, e di un autonomo parco mezzi garantendo, altresì, l'utilizzo di mezzi e strumenti in regola con le vigenti normative, dotati di idonee coperture assicurative;
- d) ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso;
- e) a comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto (e al momento di sostituzioni che si dovessero rendere necessarie ed inevitabili), l'elenco nominativo degli operatori impiegati, la relativa qualifica e curricula. L'eventuale personale aggiuntivo rispetto a quello previsto dal presente capitolato, deve essere in possesso dei requisiti e titoli previsti in relazione allo specifico servizio da svolgere.
- f) a sostituire il personale assente per un periodo superiore a 15 giorni, entro 48 ore e a darne comunicazione al Comune di Monterosso Almo e al Comune di Santa Croce Camerina, e per conoscenza al Comune di Ragusa;
- g) a garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato limitando il fenomeno di turn-over, al fine di non compromettere in alcun modo l'intervento intrapreso e di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti del servizio;
- h) ad espletare, per il miglior svolgimento del servizio, percorsi di autoformazione interni al gruppo di operatori impegnati nello stesso;
- i) a farsi carico della formazione del proprio personale per tutto il periodo della durata dell'affidamento;
- j) a collaborare al monitoraggio sulla efficacia, efficienza ed economicità del servizio effettuato sulla base dei fattori di qualità e secondo la metodologia concordata in seno all'équipe di lavoro;

- k) a redigere, con cadenza trimestrale, una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, la descrizione dei punti di forza e criticità nonché le ulteriori indicazioni che dovessero essere richieste dall'Amministrazione.

2. Nell'ambito del principio generale della reciproca collaborazione l'affidatario è tenuto:

- a) a dare immediata comunicazione ai referenti dei Comuni interessati, di qualsiasi evento che impedisca temporaneamente o definitivamente, l'attuazione dell'intervento;
- b) a segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa essere di ostacolo al perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali del servizio o alla realizzazione delle attività programmate ed in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente Capitolato;
- c) a prestare la propria fattiva collaborazione per una rapida soluzione dei problemi segnalati.

3. L'affidatario è tenuto inoltre a:

- a) rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l'attività, nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato; in caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidatario, per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;
- b) rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, come meglio specificato al successivo articolo 20;
- c) stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi – responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – ed - infortuni -, per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti ed a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse, ivi incluse tutte le attività svolte all'esterno del domicilio del/della disabile o di altra sede autorizzata dall'Amministrazione Comunale, incluse le fasi "in itinere". L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, l'affidataria risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all'affidatario;
- d) coinvolgere, attraverso un'adeguata opera di sensibilizzazione ed organizzazione, personale volontario inteso come supporto e mai in sostituzione dei lavoratori;
- e) rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall'eventuale impiego di personale volontario e/o in servizio civile;
- f) garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

4. L'affidatario solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. Il Comune di Ragusa, Capofila, è esonerato, altresì, da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo, altresì, ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 12- Volontariato

L'aggiudicatario può prevedere l'utilizzo di volontari, tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti ed alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato.

Qualsiasi onere derivante da tutti i sopra menzionati rapporti è a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 13 - Verifiche e Controlli

1. L'Amministrazione è tenuta alla verifica della regolarità retributiva e contributiva. Al momento della sottoscrizione del contratto, l'affidatario presenta apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale attesta l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e, laddove sottoscritti, dei contratti decentrati ed integrativi vigenti.
2. Per quanto concerne la regolarità contributiva, l'affidataria deve consegnare all'Amministrazione, al momento della sottoscrizione del contratto, ed in seguito, dopo sei mesi dalla firma ed entro 15 giorni dalla scadenza del contratto, copia di idonea documentazione attestante il regolare versamento dei contributi; in ogni caso, l'Amministrazione prima di procedere alle liquidazioni verificherà tramite il DURC la regolarità contributiva dell'Ente gestore.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:
 - verifiche periodiche dei risultati conseguiti dal servizio oggetto di gara e degli eventuali scostamenti rispetto alle finalità stabilite;
 - verifiche disposte in qualsiasi momento dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'affidatario.
4. All'affidatario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti al Servizio oggetto di gara.

Art. 14 - Durata

1. Il servizio oggetto di gara viene affidato per la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla consegna del servizio.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 15 – Importo dell'appalto - Pagamenti

Il corrispettivo per il servizio oggetto di affidamento, per la durata di 12 (dodici) mesi, viene fissato in € 86.711,57 oltre IVA al 5% (€4.335,58). Esso comprende i costi del personale, nel rispetto del CCNL di riferimento del soggetto concorrente, i costi di trasporto (mezzo di trasporto, carburante e

manutenzione), i costi di gestione, i costi per la sicurezza e per il materiale necessario per le attività laboratoriali, così distinti:

-Centro Zona Montana

Costo Annuo personale € 40.279,61
Altri costi € 7.904,76
Totale annuo: € 48.184,37

-Centro Santa Croce Camerina

Costo Annuo personale € 32.191,20
Altri costi € 6.336,00
Totale annuo: € 38.527,20

2. Con l'importo di cui al precedente comma, l'affidataria si intende compensata di qualsiasi onere dall'Amministrazione Comunale per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

3. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con riferimento al servizio effettivamente svolto, in rate mensili posticipate, previa presentazione di regolare fattura recante l'attestazione del Responsabile del Procedimento del Comune di Monterosso Almo per il Centro della Zona montana, e del Comune di Santa Croce Camerina per la struttura ricadente nel proprio territorio, relativa alla regolare esecuzione del servizio, supportate da una relazione mensile del servizio svolto, un prospetto sottoscritto, dal quale risultino l'elenco nominativo degli operatori impegnati, con l'indicazione del numero di ore effettuate da ciascuno, il numero delle ore totali svolte nel mese, ed il prospetto delle presenze giornaliere degli ospiti.

4. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso.

5. Le fatture devono contenere:

- Data e numero rep. del contratto sottoscritto con indicazione del servizio di riferimento;
- Codice identificativo CIG;
- N. ore espletate dagli operatori, costo orario, qualifiche e nominativi degli operatori;
- Importo con la specifica delle spese sostenute;
- Coordinate bancarie per il pagamento;
- Ogni altra eventuale indicazione e documentazione giustificativa richiesta dalla Stazione appaltante.

6. Ai fini della regolarità contributiva ed assicurativa, allegata ad ogni fattura emessa, l'affidataria dovrà inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, attestante l'elenco nominativo del personale utilizzato per l'esecuzione del presente progetto, con la relativa qualifica e tipologia del rapporto di lavoro e CCNL applicato, con la specificazione che ogni obbligo contributivo, previdenziale e assicurativo relativo a detti rapporti di lavoro è stato assolto.

Per ulteriori controlli l'Amministrazione potrà richiedere che vengano prodotte le buste paga relative ai dipendenti utilizzati o quant'altro occorrente a comprovare la regolarità del rapporto di lavoro instaurato.

In caso di accertata irregolarità contributiva o assicurativa, l'Amministrazione Comunale, potrà sospendere o ritardare i pagamenti senza che l'affidatario possa opporre eccezioni o aver titolo a risarcimento di danno né ad alcuna altra pretesa.

4. Gli interessi potranno essere applicati, su richiesta, non prima che siano decorsi 120 giorni dalla data di ricezione di regolare fattura.

Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno corrisposti all'Ente gestore nei modi e nei termini indicati ai precedenti articoli. L'Affidatario è tenuto a dichiarare che il conto corrente dedicato sul quale saranno versate tutte le somme derivanti dalla presente convenzione, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2 della L.R. n. 15 del 20 novembre 2008 e dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/8/2010, è il seguente:

Banca _____ Via _____ CC _____
codice IBAN _____ sul quale sono delegati ad operare : il sig. _____
_____ nato a _____ il _____ CF _____ e
il sig. _____ nato a _____ il _____ CF _____.

L'Affidatario si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto corrente per tutte le operazioni relative al presente contratto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico con l'obbligo di riportare per ogni transazione il CIG.

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo comporta la risoluzione del contratto.

Art. 17 – Estensione del servizio

1. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere, in relazione a sopravvenute necessità, l'estensione del Servizio in misura non superiore al 20% di quello già affidato e la Cooperativa affidataria dovrà eseguire l'ulteriore servizio richiesto al medesimo prezzo ed alle medesime condizioni senza sollevare eccezione al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Art.18 – Recesso e riduzione del servizio

1. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo. In tal caso si applicano le norme di cui all'art. 134 del D. Leg.vo 163/2006 e ss. mm. li.

Art. 19 – Scioperi

1. La Cooperativa affidataria del servizio, è tenuta, in caso di sciopero del proprio personale, a garantire i servizi minimi essenziali, definiti dagli accordi aziendali provvedendo ad apposita comunicazione all'Amministrazione non appena siano note le modalità di svolgimento dello sciopero; il monte ore relativo ai servizi non forniti non potrà essere fatturato e l'Amministrazione ha la facoltà di destinare le relative economie in attività diverse dal Servizio oggetto della presente gara.

Art. 20 – Sicurezza D. L.gs 81/2008 e smi.

L'Ente affidatario, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all'avvio del servizio oggetto di affidamento.

L'ente affidatario è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni nonché normative collegate ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione.

L'affidatario è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi specifici relativi all'attività di servizio oggetto della presente gara, modalità e luoghi come previsto dal presente Capitolato, e a fornire ai propri lavoratori inseriti nel servizio i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione e addestramento, nonché assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.

Qualora il personale dell'affidatario rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

L'aggiudicatario **si impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l'avvio del servizio le informazioni, allegare al contratto, con riferimento a:**

- Nominativo del Datore di Lavoro;
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- Nominativo del Medico competente;
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto;
- Mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
- Dotazioni di protezione individuale;
- Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza

Art. 21 – Trattamento dati personali - D.Lgs. n° 196/2003

1. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di Ragusa è titolare del trattamento dei dati personali connesso alla gestione del Servizio Centro Socio-Ricreativo per Disabili. Il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e dell'articolo 73, comma 1, lett. *a, b, c, d, e*, del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196.
2. L'affidatario è Responsabile esterno del Trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, **il/la Sig./ra.....**, in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale Responsabile del Trattamento dati; il predetto Responsabile:
 - opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
 - attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
 - è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
 - provvede ad abilitare e disabilitare gli incaricati secondo le prescrizioni del D.Leg.vo n. 196/2003.
3. L'affidatario, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:
 - i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
 - l'affidatario dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
 - è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
 - è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;

- i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine la Cooperativa si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né in forma elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'ente affidatario trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque la Cooperativa sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.
- 4. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

Art. 22 Norme di comportamento

L'affidataria si impegna ad attenersi, personalmente e tramite personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal D.P.R.S. 16 aprile 2013 n. 62, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

Allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Dirigente competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 23– Inadempienze e penalità

1. L'affidatario, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti nonché alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.
2. L'affidatario ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetto a una penalità da € 100,00 a € 1000,000 per ogni fatto – a seconda della gravità dell'infrazione - qualora:
 - a. si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
 - b. non fornisca tutte le prestazioni convenute;
 - c. esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell'offerta globale del concorrente;
 - d. esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
 - e. non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente capitolato speciale.
3. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra l'Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Dirigente del Servizio Politiche Sociali, procederà alla contestazione formale, invitando l'Impresa aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l'aggiudicataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata.
4. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.
5. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all'aggiudicataria, a carico della quale restano altresì

tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.

6. Le penalità a carico dell'aggiudicataria saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute, operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'Aggiudicataria.

Art. 24 Cauzione

Le ditte concorrenti accompagneranno la propria offerta con un deposito cauzionale provvisorio nella misura del 2% dell'importo netto a base d'asta, da prestare come regolamentato dall'art.93, del D.Leg.vo n.50/93. I depositi di garanzia provvisori saranno restituiti alle ditte non aggiudicatarie ad avvenuta aggiudicazione definitiva.

La cauzione della ditta aggiudicataria resterà vincolata fino alla presentazione della cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.L.gsl. 50/2016.

Art. 25 Ripetizione del Servizio

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in presenza di ulteriori finanziamenti, nei limiti di cui all'art. 63 del D.L.gsl. n. 50/2016, comma 5, di affidare all'aggiudicatario, il medesimo servizio in ripetizione, secondo quanto previsto nel capitolato e nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo, per un importo massimo pari all'importo a base di gara.

Art. 26 – Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie si esclude la competenza arbitrale e il foro competente è quello di Ragusa

Art. 27 – Risoluzione del contratto

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento dell'Amministrazione comunale di Ragusa, nei seguenti casi:

- a. grave inadempimento, grave irregolarità o ritardi nella esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Capitolato e/o progetto presentato in sede di gara, tali da compromettere la buona riuscita del servizio, da contestare con le modalità previste dall'art.136, comma 1, 2, 3, D. L.gsl. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- b. gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- c. grave violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- d. applicazione di misure di prevenzione o sentenza passate in giudicato ai sensi dell'art. 135 del D.L.gsl. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- e. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nella esecuzione del servizio, da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 136 del D.L.gsl. n. 163/2006;
- f. cancellazione dell'affidatario dall'Albo o Registro regionale di riferimento;
- g. negli altri casi previsti nel presente capitolato.

Nei casi di risoluzione di cui al precedente comma 1, nn. 2, 6 e 7, l'amministrazione comunale procede alla contestuale comunicazione della risoluzione del contratto all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

In tutti i casi di risoluzione del contratto il soggetto affidatario deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 139 D.L.gsl. n. 163/06 e, in caso di inadempimento, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, addebitando all'affidatario i relativi oneri e spese.

A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale, l'Amministrazione porrà a carico del soggetto affidatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altro soggetto.

In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del contratto, l'affidatario è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data del subentro di altro soggetto nell'espletamento del servizio.

Art. 28 Spese contrattuali - Imposte e Tasse

1. L'affidatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali, imposte e tasse, dovute secondo le leggi in vigore.

2. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 29 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile.

2. Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.

Art. 30 – Vincolatività delle offerte

1. La presentazione dell'offerta implica l'accettazione integrale da parte della Cooperativa concorrente, di tutti, nessuno escluso, gli articoli del presente Capitolato e dell'Avviso pubblico.